

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA E DEI PARAMETRI SPECIFICI DI GRUPPO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEXIES, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 22 dicembre 2015

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 11/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di utilizzo degli USP e dei GSP nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Gruppo Assicurativo Unipol](#)
- [Ordine degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 11/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015 recante disposizioni in materia di utilizzo degli USP e dei GSP nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Documento di consultazione n. 11/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 11 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE L'UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI DELL'IMPRESA E DEI PARAMETRI SPECIFICI DI GRUPPO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEXIES, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEQUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
------------------------	---------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------------

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali		Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.	Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adatterà le modalità individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.
				1) E' corretto ritenere che le riserve sinistri da utilizzare come input alla base dei modelli di calcolo degli USP (si vedano per esempio il metodo per il rischio di tariffazione, il metodo 1 per il rischio di riservazione, il metodo per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del premium risk) siano da calcolarsi con l'approccio best estimate (seguendo i criteri di valutazione della Direttiva Solvency II) utilizzando le informazioni/ipotesi (tecniche, attuariali e finanziarie) a disposizione nell'anno di calendario di riferimento del dato di input? In questo caso sarebbero necessari, dunque, per definizione, calcoli "ex novo" per completare i dati di input per gli esercizi per i quali la Compagnia non ha effettuato alcuna valutazione secondo i criteri della Direttiva Solvency II. Ad esempio: nell'ambito dei dati di input per il metodo 1 del rischio di riservazione, il "run-off" dell'anno di bilancio 2010 dovrebbe essere calcolato utilizzando la stima della Best Estimate della riserva sinistri al 31 dicembre 2007 (sulla base della struttura dei tassi risk free al 31 dicembre 2007) e, oltre ai pagamenti effettuati nel 2008 per sinistri di anni di avvenimento 2007 e precedenti, la stima della Best Estimate della riserva sinistri al 31 dicembre 2008 per gli anni di avvenimento precedenti (sulla base della struttura dei tassi risk free al 31 dicembre 2008)?	Proposta non accolta La normativa Solvency II prende a riferimento la <i>best estimate</i> delle riserve. Nell'ambito dell'istruttoria di autorizzazione, potranno tuttavia essere esaminati casi, eventualmente rappresentati dalle imprese istanti, in cui sia ragionevole ritenere che le riserve valutate con le logiche <i>Solvency I</i> sono coerenti con la <i>best estimate</i> richiesta in Solvency II.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Si ritiene possa essere utile inserire, nell'ambito del Regolamento attuativo in oggetto, una precisazione su questo tema.	
				2) Atteso che il modello di calcolo dell'USP per il rischio di riservazione deve essere effettuato su dati di input al netto dell'effetto riassicurativo, si ritiene che la Compagnia che riceve l'autorizzazione all'utilizzo di tale USP, debba effettuare il relativo calcolo anche al lordo dell'effetto riassicurazione; ciò al fine di poter disporre del "sigma" utile per calcolare l'SCR riservazione al lordo dell'effetto di mitigazione della riassicurazione necessario per poter determinare correttamente la LGD (Loss Given Default) di cui all'articolo 192 comma 2 degli Atti Delegati (nell'ambito quindi della determinazione dell'SCR controparte). E' corretta tale considerazione?	Proposta non accolta.
				Si ritiene possa essere utile inserire, nell'ambito del Regolamento attuativo in oggetto, una precisazione su questo tema.	La richiesta è finalizzata ad introdurre un chiarimento relativo all'applicazione degli articoli 192 e 196 degli Atti delegati, che non è oggetto del presente Regolamento.
2	ANIA	Osservazioni generali		Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del	Si veda la risoluzione dell'osservazione 1.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				regolamento stesso.	
				Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.	La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni nel calcolo dell'SCR con la formula standard è già contenuta nel Titolo I, Capo V, Sezione I Sottosezione 6 degli Atti delegati.
				Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.	
				Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>“Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.”</i> Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si propone di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell' <i>explanatory test</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza.	Nei documenti di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell' <i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In particolare: - le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare; - gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti; - la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.
3	ANIA	4	1	Si chiede conferma che l'azienda potrà continuare ad identificare un criterio interno per affermare la mancata adeguatezza dei parametri standard oppure se saranno identificate modalità specifiche standard attraverso le quali effettuare tale valutazione.	<p>L'osservazione non richiede una modifica al regolamento.</p> <p>L'impresa è tenuta ad identificare i criteri interni. I margini di discrezionalità che il Regolamento lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno comunque essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p> <p>Le valutazioni operate dalle imprese saranno oggetto di verifica da parte dell'IVASS nell'ambito dell'istruttoria di autorizzazione (cfr Regolamento UE 498/2015 della Commissione)</p>
4	ANIA	4	4	Si propone di allineare l'articolo in esame a quanto previsto dal relativo Orientamento EIOPA (1.7). In particolare si propone di eliminare il richiamo alle ipotesi e alla diretta corrispondenza fra dati di input utilizzati per la stima degli USP e delle Riserve tecniche:	Proposta accolta limitatamente al suggerimento di eliminare il riferimento ai dati e alle ipotesi.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				essendo i metodi di calcolo degli USP definiti da EIOPA, una corrispondenza troppo stretta potrebbe vincolare in maniera impropria l'utilizzo di specifici metodi per il calcolo delle Riserve tecniche.	
5	ANIA	8 e 9	1 e 2	<p>Sarebbe auspicabile chiarire se le procedure e le politiche interne citate nel presente articolo debbano essere specifiche o possano essere integrate in politiche già presenti (es. tecniche).</p> <p>Sarebbe opportuno, nel caso si debbano redigere politiche specifiche, chiarire se dovranno essere approvate dall'Organo Amministrativo.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le politiche e procedure interne volte ad apportare aggiustamenti ai dati devono assicurare il rispetto degli articoli 8 e 9 del regolamento.</p> <p>A priori non si esclude che alcune imprese, possano avere già in essere politiche e procedure idonee, la cui validità deve essere comunque verificata.</p> <p>Il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo appare necessario in quanto i dati in parola vengono utilizzati per la definizione e valutazione del profilo di rischio dell'impresa.</p>
6	ANIA	8	3	Sarebbe opportuno specificare cosa si intende per coerenza tra gli <i>“aggiustamenti di cui al presente articolo”</i> con <i>“le ipotesi usate dall'impresa per definire le perdite derivanti da eventi catastrofici”</i> in quanto il calcolo del sottomodulo di rischio catastrofico secondo la formula standard si basa su esposizioni e non richiede la definizione di ipotesi di perdita.	<p>Proposta accolta</p> <p>Il testo dell'articolo è stato modificato facendo riferimento ai “criteri” utilizzati dall'impresa per definire le perdite nei sottomoduli catastrofici</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
7	ANIA	10	2	<p>La politica riassicurativa della compagnia è funzione del proprio modello di business, che nell'arco di 15 anni (profondità delle serie storiche USP a cui si raggiunge la massima credibilità) può essere soggetto a cambiamenti (ad esempio per processi di aggregazione). Si propone di riflettere se depurare dati storici di effetti che erano ritenuti giustificati nel momento in cui si sono manifestati non possa apparire distorsivo della corretta rappresentazione del profilo di rischio della Compagnia tramite USP.</p> <p>Si propone inoltre di considerare se, intervenire depurando dati storici di effetti che erano ritenuti giustificati nel momento in cui si sono manifestati, non possa andare in contrasto con l'articolo 7 che indica di non modificare la variabilità dei rischi oggetto di misurazione.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Nel calcolo del fattore di aggiustamento per la riassicurazione non proporzionale nell'ambito del <i>premium risk</i> il rischio oggetto di misurazione è prospettico e potrebbe essere alterato se l'impresa tenesse conto di coperture riassicurative o politiche riassicurative, usate nel passato, ma non più vigenti.</p> <p>Per il calcolo di tale rischio la base dati deve essere aggiustata, in tale senso, proprio per essere coerente con l'articolo 7 del Regolamento che prevede che i dati siano aggiustati per eliminare gli effetti dei rischi non rilevanti nei successivi dodici mesi.</p>
8	ANIA	10	3	<p>Si propone di fornire un maggiore dettaglio sulle modalità mediante le quali vada valutata la rappresentatività della volatilità nei dodici mesi successivi alla data di riferimento.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il livello di dettaglio delle linee guida appare già elevato e non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati. I margini di discrezionalità che gli Atti delegati ed il Regolamento</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>lasciano alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p> <p>Le valutazioni operate dalle imprese saranno oggetto di verifica da parte dell'IVASS nell'ambito dell'istruttoria di autorizzazione.</p>
9	ANIA	11	4	Sarebbe opportuno un chiarimento su quali siano i criteri di misurazione della precisione dei diversi metodi.	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si veda il commento precedente.</p> <p>Tuttavia, nel testo dell'articolo (nonché nel corrispondente testo dell'articolo 13, comma 4) la locuzione “un risultato più preciso” è stata sostituita con “il risultato più accurato” per evidenziare in modo più chiaro l'obbligo dell'impresa di monitorare il rispetto dell'art 220, paragrafo 2 degli Atti delegati anche dopo avere ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo dell'USP .</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
10	ANIA	15		<p>Sarebbe auspicabile un maggiore approfondimento per le modalità di implementazione del metodo misto; nel merito si chiede se possa essere applicato ad un modulo o sottomodulo oppure se tutti i moduli di rischio debbano essere sommati.</p> <p>Inoltre sarebbe opportuno un chiarimento sulle modalità di applicazione nel caso in cui non tutti i rami siano oggetto di USP ma alcuni rimangano con approccio standard, così come nel caso in cui in un gruppo assicurativo alcune compagnie presentino domanda di autorizzazione agli USP ed altre applichino l'approccio standard.</p> <p>Infine sarebbe opportuno un chiarimento in merito all'applicazione degli articoli precedenti nella trattazione dei dati consolidati in caso di cambiamenti rilevanti alla struttura del gruppo. (es. potrebbe essere opportuno effettuare una calibrazione dei GSP sulla base dei dati aggiustati per riflettere la nuova struttura del Gruppo?).</p>	<p>Proposta non accolta. Si veda il commento precedente.</p> <p>Si riporta comunque di seguito un riepilogo della disciplina di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione del requisito di solvibilità di gruppo come combinazione del metodo consolidato e del metodo della deduzione e aggregazione è disciplinata nel regolamento sulla solvibilità di gruppo; - come indicato all'art. 16 del Regolamento, l'utilizzo di USP nel calcolo del requisito di solvibilità di gruppo è ammissibile solo nel caso in cui il requisito patrimoniale di gruppo sia calcolato utilizzando il metodo della deduzione e aggregazione; - l'utilizzo di GSP ai fini del calcolo dell'SCR di gruppo sulla base dei dati consolidati può prescindere dall'eventualità che imprese del gruppo,

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					<p>utilizzino USP nel calcolo dell'SCR individuale;</p> <p>- ai fini del calcolo dell'SCR di gruppo con la formula standard, i GSP possono riferirsi anche solo ad alcune linee di business del consolidato. L'aggregazione delle componenti del calcolo della formula standard deve essere operata sulla base di quanto disciplinato dagli Atti delegati;</p> <p>- l'articolo 11 del Regolamento definisce la disciplina applicabile ai casi di significative modifiche al profilo del rischio o alle ipotesi da utilizzare per il calcolo dei parametri specifici già autorizzati. Come disposto all'articolo 14 del Regolamento, esso si applica anche ai GSP.</p>
				Si segnala la presenza del refuso "2" all'interno di " <i>L'ultima società controllante italiana che calcola il requisito patrimoniale di gruppo con il metodo dei conti consolidati, o come combinazione del metodo della deduzione e aggregazione con quello dei conti consolidati 2 ai sensi degli articoli....</i> ".	Proposta accolta. E' stato eliminato il refuso.
11	ANIA	17	1	Si propone di sostituire l'inciso " <i>con evidenze statistiche appropriate</i> " " <i>con evidenze numeriche appropriate</i> ".	Proposta parzialmente accolta. Cfr risoluzione sul

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					commento n.12
12	Gruppo Assicurativo Unipol	17	1	<p>Dal confronto tra il testo della disposizione e il dettame contenuto negli Orientamenti sui parametri specifici dell'impresa di EIOPA (EIOPA-BoS-14/178 IT), punto 1.36, emerge quanto di seguito osservato.</p> <p>Gli Orientamenti prevedono che l'impresa partecipante <i>“dovrebbe essere in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza del gruppo che la natura dell'attività del gruppo e il suo profilo di rischio sono abbastanza simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati per garantire la coerenza tra le ipotesi statistiche sottese ai dati utilizzati a livello di singole entità e a livello di gruppo”</i> senza che siano imposti né la modalità con la quale valutare la “similitudine” né la misura di quest'ultima. In particolare, la statistica viene citata esclusivamente in merito alla necessità di garantire coerenza <i>“tra le ipotesi statistiche sottese ai dati utilizzati a livello di singola entità e a livello di gruppo”</i>, e non come strumento per dimostrare la richiesta similitudine. Ad esempio, l'applicabilità, alle singole imprese, di modelli le cui ipotesi sono compatibili o coerenti con quelle del modello adottato a livello di gruppo garantisce il rispetto di quanto richiesto dagli Orientamenti.</p> <p>Per quanto visto, la formulazione del presente articolo, che prevede che <i>“l'ultima società controllante italiana, su richiesta dell'IVASS, dimostra, con evidenze statistiche appropriate, che la natura del business del gruppo e il suo profilo di rischio sono simili a quelli delle singole imprese che forniscono i dati”</i> appare più restrittiva di quanto previsto negli Orientamenti, dal momento che converte una “sufficiente” similitudine in una similitudine <i>tout-court</i> e privilegia le “evidenze statistiche” tra tutte le possibili motivazioni a supporto delle scelte effettuate.</p> <p>Si propone pertanto l'eliminazione dal testo del comma delle parole <i>“con evidenze statistiche appropriate”</i> nonché il recupero della locuzione <i>“abbastanza simile”</i> in riferimento alla natura del <i>business</i> del gruppo e al suo profilo di rischio, così come riportato nel testo degli orientamenti.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>La richiesta di similitudine dei dati, prevista all'art 17 del Regolamento, riconduce ad un requisito qualitativo di per sé non quantificabile in modo oggettivo.</p> <p>L'utilizzo della locuzione “abbastanza simili” non modifica la sostanza della previsione regolamentare.</p> <p>L'esigenza di disporre di evidenze statistiche atte a dimostrare la similitudine dei profili di rischio deriva dal testo esplicativo della linea guida 12.</p> <p>Nel ritenere ragionevole la possibilità che anche altre motivazioni possano essere addotte, il testo dell'articolo è stato modificato, mantenendo il riferimento generico ad evidenze appropriate.</p>